CAMERA DEI DEPUTATI N. **6466**-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

presentata alla Presidenza il 9 marzo 2000

(Relatore: **LECCESE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(D'ALEMA)

DAL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FASSINO)

DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DINI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(AMATO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(JERVOLINO RUSSO)

CON IL MINISTRO DELLA DIFESA

(SCOGNAMIGLIO PASINI)

CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

CON IL MINISTRO PER LE POLITICHE COMUNITARIE

(LETTA)

CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(PIAZZA)

E CON IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

(BELLILLO)

—

Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica

Presentato il 19 ottobre 1999

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il presente disegno di legge testimonia l'impegno dell'Italia nei Balcani ed è strettamente correlato agli impegni internazionali assunti dal nostro Paese per far fronte alla ricostruzione di quei territori dopo i noti e drammatici eventi bellici. Il provvedimento si inserisce, dunque, nel quadro delle iniziative internazionali avviate con l'adozione del Patto di stabilità per l'Europa sud-orientale, approvato nella riunione interministeriale di Colonia del 10 giugno 1999.

Sin dai primi giorni dell'intervento della NATO, si è fatto riferimento alla necessità di un Patto di stabilità che portasse ad una strategia condivisa dalla comunità internazionale nonché all'importanza del ruolo dell'Unione europea per lo sviluppo della democrazia, della convivenza interetnica e della crescita economico-sociale della regione balcanica.

Il nostro paese si è mosso, quindi, in sintonia con gli altri *partner* europei, decidendo di contribuire in termini responsabili e significativi al processo di stabilizzazione, di sviluppo e di ricostruzione dei Balcani, area cruciale per gli equilibri geopolitici e snodo fondamentale per la stessa evoluzione della costruzione della casa comune europea.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

Il disegno di legge, nel disciplinare le forme di partecipazione dell'Italia al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Paesi dell'area balcanica, prevede una serie di interventi di carattere strutturale, come l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio, di un Comitato, cui sono affidate funzioni di indirizzo e di coordinamento degli interventi previsti dal provvedimento. La *ratio* di fondo è comunque quella di mantenere in capo ai due ministeri istituzionalmente competenti in materia di cooperazione, da un lato, e di commercio con l'estero, dall'altro, – ossia il Ministero degli affari esteri e quello del commercio con l'estero –, il compito di gestire la realizzazione degli interventi nell'area balcanica, per i quali, peraltro, vi è l'autorizzazione allo stanziamento di significative spese.

Gli interventi previsti dal disegno di legge sono al momento attuale sottoposti al regime della legge n. 49 del 1987, recante « Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo ». Il provvedimento in esame detta invece una disciplina *ad hoc* per l'attuazione di specifici interventi nell'area balcanica. Un ulteriore settore interessato dal disegno di legge è quello regolato dalla legge n. 100 del 1990, recante « Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero », che disciplina, in particolare, le modalità di gestione dei fondi per gli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione delle imprese.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

2.1 *Audizioni informali.*

La Commissione ha esaminato approfonditamente il disegno di legge costituendo anche un Comitato ristretto nel cui ambito si è proceduto ad una serie di audizioni informali di rappresentanti della Confindustria, della Confapi, della Assistal, dell'Oice, dell'Ance, dell'Assimpredil, della Simest Spa, della Finest Spa e della Informest. Sono stati anche auditi informal-

mente il Commissario straordinario della Fiera del Levante, dottor Francesco Divella, il Direttore generale dell'Ice, dottor Gioacchino Gibuti, il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dottor Vannino Chiti e i Presidenti delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Marche e Puglia.

2.2 *Pareri espressi.*

La Commissione ha apportato alcune modifiche al testo del disegno di legge volte a recepire i pareri espressi dalle Commissioni competenti in sede consultiva. In particolare, è stata recepita l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, riferita all'articolo 1, comma 5, nonché la prima delle condizioni contenute nel parere espresso dalla X Commissione. Tale condizione, riferita al comma 5 dell'articolo 1, prevede che la relazione semestrale sui risultati ottenuti inviata alle Camere dal Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani, debba essere svolta anche con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, siglato a Colonia il 10 giugno 1999 e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione deve indicare, in particolare, se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia. Sono state altresì recepite tre delle condizioni apposte al parere espresso dalla Commissione bilancio, la prima delle quali interamente sostitutiva dell'articolo 2, comma 2, lettera *a)*, e riguardante la composizione dell'Unità tecnico-operativa che assiste il Comitato. La seconda condizione concerne l'articolo 3, comma 2, ed è anch'essa volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Non è stato invece ritenuto necessario recepire la seconda e la terza delle condizioni contenute nel parere espresso dalla Commissione bilancio, volte, rispettivamente, a ridurre da tre a uno il numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1987, facenti parte dell'Unità tecnico-operativa, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, e a far sì che la scelta di un rappresentante del Ministero degli affari esteri e di uno del Ministero del commercio con l'estero, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, chiamati anch'essi a far parte dell'Unità tecnico operativa, fosse effettuata tra i dipendenti delle rispettive amministrazioni ministeriali. È stato infatti ritenuto che tali condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, non comportassero di per sé la riduzione degli oneri finanziari recati dal provvedimento. Non sono state altresì recepite le altre due condizioni contenute nel parere espresso dalla X Commissione, nonché le condizioni apposte al parere espresso dalla Commissione lavoro.

Inoltre, per quel che riguarda la riduzione da 3 a 1 del numero dei rappresentanti designati dalla Conferenza unificata nell'unità tecnico-operativa, la Commissione l'ha ritenuta inopportuna sul piano politico, perché ciò non consentirebbe una adeguata rappresentanza delle diverse realtà territoriali e degli enti locali del nostro Paese, che, al contrario, nell'ottica del potenziamento e della valorizzazione del ruolo della cooperazione decentrata, appare indispensabile.

3. *Contenuto dell'articolato.*

Il testo del disegno di legge è stato in parte modificato dalla Commissione, attraverso l'approvazione di alcuni emendamenti, che riguardano, in particolare, l'articolo 1, comma 5, l'articolo 2, comma 2, lettere *a)* e *b),* e comma 3, lettere *d)* ed *e),* l'articolo 5, comma 2, lettere *c), d), e)* e *g),* nonché il comma 3, lettera *b),* l'articolo 6, comma 1, ed infine, l'articolo 7, comma 1 e l'articolo 8, introdotto dalla Commissione.

Il disegno di legge consta di nove articoli, il primo dei quali prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio, di un apposito Comitato di ministri, con funzioni di coordinamento politico, sia per quanto concerne le iniziative italiane, sia per quanto riguarda le iniziative derivanti dagli impegni internazionali. In proposito, si rileva che l'istituzione di tale Comitato era già stata decisa con il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 1999 ed il Comitato si è insediato il 15 luglio 1999. A supporto del predetto Comitato, l'articolo 2 dispone la costituzione di una unità tecnico-operativa, anch'essa collocata all'interno della Presidenza del Consiglio e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione nell'area balcanica.

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti la quantificazione delle risorse da destinare agli interventi per l'area balcanica e dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani, al quale è assegnata una dotazione iniziale di 280 miliardi per il triennio 2000-2002. La ripartizione, tra i diversi interventi, delle indicate disponibilità finanziarie, sarà operata dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1, comma 2.

L'articolo 4 prevede un ulteriore stanziamento, pari a 120 miliardi per il triennio 2000-2002, a valere sul Fondo rotativo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo, la cui gestione è demandata al Ministero degli affari esteri.

Ai sensi dell'articolo 5, una parte della dotazione dei 280 miliardi sarà attribuita alla gestione del Ministero del commercio con l'estero, per l'attivazione di attività di carattere promozionale e di operazioni di agevolazione finanziaria. Alla realizzazione di tali interventi contribuiranno, per quanto di rispettiva competenza, l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE), l'Unione italiana delle Camere di commercio (UNIONCAMERE), la Finest S.p.a, la Simest S.p.a, l'Informest e la F.d.l. servizi Srl.

L'articolo 6 dispone, peraltro, che le imprese italiane beneficiarie dell'intervento della Simest S.p.a o della Finest S.p.a. saranno ammesse in via prioritaria alla garanzia assicurativa dell'Istituto per i servizi assicurativi per il commercio estero (SACE).

Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità del disegno di legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, l'articolo 7 prevede l'istituzione, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, di un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A tale sezione è assegnato un contributo pari a lire 14 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, a valere sul fondo di cui all'articolo 3.

L'articolo 8, introdotto dalla Commissione, prevede l'istituzione di un fondo 4 miliardi lire, per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative previste dal disegno di legge in esame. L'articolo 9, reca, infine, la norma di copertura finanziaria per l'attuazione degli interventi previsti dal disegno di legge.

Vito LECCESE, *relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione ha adottato la seguente decisione:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 5, si segnala l'opportunità di sostituire, al primo periodo, le parole: « alle Commissioni competenti » e, al secondo periodo, le parole: « al Parlamento » con le seguenti: « alle Camere ».

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

La IV Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6466;

considerata l'opportunità di integrare la composizione dell'unità tecnico-operativa di cui all'articolo 2 di un rappresentante del Ministero della difesa, allo scopo di offrire il contributo di un esperto di politica e logistica militare nei Balcani nell'individuazione delle aree interessate da interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo oggetto del testo in esame ai fini di quanto previsto dalla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 2;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 2, comma 2, lettera *c)*, valuti la Commissione di merito l'opportunità di inserire, dopo le parole: « affari esteri », le seguenti: « , uno del Ministero della difesa ».

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

Il Comitato permanente per i pareri della V Commissione ha adottato la seguente decisione:

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

1) all'articolo 2, comma 2, la lettera *a)*, sia sostituita dalla seguente: « a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, tre dei quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni »;

2) all'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, le parole: « tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale » siano sostituite dalle seguenti: « un rappresentante designato »;

3) all'articolo 2, comma 2, lettera *c)* aggiungere, in fine, le parole: « scelti tra dipendenti di dette amministrazioni »;

4) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: « programmazione economica » siano aggiunte le seguenti: « per l'anno finanziario 2000 »;

5) all'articolo 4, sia aggiunto, in fine, il seguente comma: 3-*bis*. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo »;

nonché con la seguente osservazione:

in riferimento all'articolo 7-*bis*, comma 2, valuti la Commissione di merito che nell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente non sono previste finalizzazioni afferenti al provvedimento in esame, dovendosi pertanto far ricorso ad altra voce programmatica.

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE)

NULLA OSTA

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6466;

premesso che appare condivisibile la predisposizione, prevista dall'articolo 7-*bis* del provvedimento, di un sistema di monitoraggio ambientale dell'inquinamento chimico, fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative previste,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che le attività di cooperazione d'iniziativa del Governo italiano poste in essere nei diversi settori siano sottoposte ad un'attenta verifica circa le loro conseguenze dal punto di vista ambientale, assumendo gli opportuni indirizzi.

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6466,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) la relazione di cui all'articolo 1, comma 5, deve essere svolta con specifica attenzione a quanto delineato negli atti internazionali di Colonia (Patto di stabilità, 10 giugno 1999) e Sarajevo (Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, 30 luglio 1999): in particolare, essa deve porre in evidenza se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano intrecciate a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia;

2) all'articolo 5, comma 4, le parole « assumere con contratti, di diritto privato, fino a tre esperti » siano sostituite da « avvalersi di tre unità di esperti con contratto di diritto privato a tempo determinato », affinché la norma coincida con quanto già chiarito nella relazione;

3) all'articolo 7, comma 1, si precisi l'eventuale durata ultra-triennale della sezione del Fondo rotativo dell'articolo 6 della legge n. 49 del 1987;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare con precisione, all'articolo 1, comma 1, i Paesi dell'area balcanica ove si svolgeranno le iniziative previste nella legge.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) si preveda che siano preventivamente stabiliti con decreto, previa consultazione delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, i criteri di selezione degli esperti di cui all'articolo 2, comma 2, all'articolo 4, comma 3 e all'articolo 5, comma 4;

2) si stabilisca un termine massimo ragionevole, eventualmente rinnovabile, di durata dei contratti di diritto privato degli esperti o dell'incarico relativo attribuito a dipendenti pubblici posti in posizione di comando o di fuori ruolo;

3) all'articolo 5, comma 4, si preveda che per lo svolgimento delle relative attività il Ministero del commercio con l'estero possa alternativamente servirsi di dipendenti di pubbliche amministrazioni collocati in posizione di comando o di fuori ruolo, sulla falsariga di quanto previsto dalla lettera *a)* dell'articolo 2, comma 2;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di raccordare il combinato disposto dell'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 4, comma 3, con l'articolo 12 della legge n. 49 del 1987, eventualmente sostituendo, all'articolo 2, comma 5, le parole « articoli 4, comma 3, e 5, comma 4 » con le seguenti « articolo 5, comma 4 ».

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione politiche dell'Unione europea,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6466, risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto delle informazioni fornite dal Governo in ordine ai profili di compatibilità del provvedimento in esame con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di raccomandare al Governo di trasmettere il testo del disegno di legge alla Commissione europea affinché questa possa presentare le proprie eventuali osservazioni in merito agli aiuti di Stato.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6466,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

1) con riferimento al nuovo testo dell'articolo 5, che indica le finalità che il Ministero del commercio con l'estero deve seguire nella ripartizione delle risorse finanziarie, valuti la Commissione di merito se trovi giustificazione, pur nelle differenti caratteristiche delle due società, la disposizione che abilita solo la SIMEST Spa e non anche la FINEST Spa alla stipulazione di convenzioni con finanziarie regionali e interregionali (articolo 5, comma 2, lettera *c)*, ultimo periodo);

2) con riferimento all'articolo 7 si ritiene che la disposizione sia applicabile anche alle comunità montane;

3) con riferimento all'articolo 7-*bis* si osserva che la collaborazione tecnica delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente deve avvenire nell'ambito delle apposite convenzioni tra regioni ed Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 496 del 1993, convertito nella legge n. 61 del 1994.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
—	—
ART. 1.	ART. 1.
(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani).	*(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani).*
1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.	1. *Identico*.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.	2. *Identico*.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalità di cui al comma 1:	3. *Identico*.
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonché le priorità per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle regioni e dagli enti locali;	
b) provvede alla ripartizione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3;	

c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.

4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi interventi.

5. Il presidente del Comitato invia annualmente, e comunque a conclusione delle attività previste dalla presente legge, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della partecipazione italiana alle attività di cui al comma 1.

4. *Identico*.

5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una relazione sugli indirizzi strategici nonché sulle priorità per aree geografiche e settoriali. A conclusione delle attività previste dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel Patto di stabilità, siglato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei Paesi balcanici di unità produttive già insediate in Italia.

ART. 2.

(Unità tecnico-operativa).

1. Il Comitato è assistito da una unità tecnico-operativa, di seguito denominata « unità » istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'unità è composta da:

a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, ovvero tra dipendenti di dette amministrazioni; quest'ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico;

ART. 2.

(Unità tecnico-operativa).

1. *Identico*.

2. *Identico:*

a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unità, **tre dei quali** scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con contratto di diritto privato a tempo determinato, **e due** tra dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; **i posti occupati da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti mediante nuove assunzioni;**

b) un rappresentante delle regioni, delle province e dei comuni designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;	***b)*** **tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una equilibrata presenza territoriale,** dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del Ministero del commercio con l'estero.	*c) identico.*
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.	3. *Identico.*
4. L'unità, nell'ambito delle attività di supporto, ha in particolare il compito di:	4. *Identico:*
a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee generali e degli indirizzi strategici;	*a) identica;*
b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;	*b) identica;*
c) svolgere attività di monitoraggio in ordine alla realizzazione degli indirizzi approvati dal Comitato.	*c) identica;*
	d) **sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti espressione della società civile di Paesi dell'area balcanica;**
	e) **curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato impegnati in quell'area.**
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla determinazione dei compensi spettanti ai componenti dell'unità, nonché al personale di cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.	5. *Identico.*

ART. 3.	ART. 3.
(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani).	*(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani).*
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è istituito, per le finalità di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani, di seguito denominato « Fondo », con una dotazione iniziale di 280 miliardi di lire per il triennio 2000-2002, ripartita in ragione di 80 miliardi di lire nel 2000, 100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.	1. *Identico*.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.	2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 2000 e a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica **per l'anno finanziario 2000,** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo è disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.	3. *Identico*.
ART. 4.	ART. 4.
(Attività di cooperazione allo sviluppo).	*(Attività di cooperazione allo sviluppo).*
1. Per le finalità della presente legge sono destinati 120 miliardi di lire per il triennio 2000-2002 per attività di cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.	1. *Identico*.
2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, può essere destinata per la realizzazione delle attività di coopera-	2. *Identico*.

zione allo sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*. Essa è affidata alla gestione del Ministero degli affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad avvalersi, con contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in numero non superiore a cinque unità, in aggiunta ai contingenti fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle attività di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il Ministero degli affari esteri può, altresì, avvalersi di servizi di consulenza da parte di professionisti e società pubbliche e private.

3. *Identico*.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. 5.

(Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l'estero).

1. La quota del Fondo destinata alla realizzazione delle attività di promozione e di sviluppo alle imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b)*, è affidata alla gestione del Ministero del commercio con l'estero ed è iscritta nello stato di previsione dello stesso Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.

ART. 5.

(Utilizzazione delle risorse attribuite al Ministero del commercio con l'estero).

1. *Identico*.

2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero è definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti finalità:

2. *Identico*.

a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31

a) identica;

marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza interessi per spese relative alla partecipazione a gare internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalità, i criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato per la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti dal soggetto gestore è determinato ai sensi delle stesse convenzioni;

b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui alla lettera *a),* di una garanzia integrativa e sussidiaria non superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le modalità stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

b) identica;

c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso;

c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società medesima con finalità di capitale di rischio (*venture capital*), per l'acquisizione, da parte di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale delle società o imprese partecipate. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla SIMEST Spa a valere sulle disponibilità finanziarie del fondo stesso**. Per le finalità di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa può stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o interregionali;**

d) attività, da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonché di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani;	*d)* attività, da parte dell'Istituto nazionale per il commercio estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonché di costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani**, anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni adriatiche;**
e) attività di promozione e di assistenza alle imprese **delle regioni nord-orientali italiane** da parte del Centro di servizi INFORMEST, **di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19;**	*e)* attività di promozione e di assistenza alle imprese da parte del Centro di servizi INFORMEST **e di FDL Servizi s.r.l.;**
f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle camere di commercio, nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata esperienza e qualificazione;	*f) identica;*
g) acquisizione, da parte di FINEST Spa, con finalità di capitale di rischio, (*venture capital*), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese delle regioni nord-orientali italiane.	*g)* acquisizione, da parte di FINEST Spa, con finalità di capitale a rischio (*venture capital*), e per interventi nell'area dei Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, **di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo è istituito un fondo autonomo e distinto dal patrimonio della società. Ciascun intervento di cui alla presente lettera non può essere superiore a 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate, sulla base dei relativi *standard* internazionali, le modalità di remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle diponibilità finanziarie del fondo stesso.**
3. Il Fondo di cui al comma 1 può essere, altresì, parzialmente destinato dal Ministro del commercio con l'estero al-	3. *Identico.*

l'istituzione di appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti finalità:

a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilità finanziarie del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo è progressivamente ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debitrici. L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle medesime è versata all'entrata del bilancio dello Stato;

a) identica;

b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attività di microcredito, eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attività di microcredito **a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme associative e cooperativistiche locali anche con finalità sociali,** eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero. L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo l'utilizzazione delle relative disponibilità, è versata all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Per lo svolgimento delle attività connesse a quanto previsto dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unità di esperti.

4. *Identico*.

ART. 6.

(Assicurazione alle esportazioni).

1. Le imprese italiane che partecipano a società o imprese partecipate da SIMEST

ART. 6.

(Assicurazione alle esportazioni).

1. Le imprese italiane che partecipano a società o imprese partecipate da SIMEST

Spa mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *c)*, sono ammesse, in via prioritaria, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa della sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione.

ART. 7.

(Fondo rotativo).

1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l'importo di lire 14 miliardi, a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

2. I progetti di cui al comma 1, **di sostegno alla cooperazione e all'internazionalizzazione alle imprese,** sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

Spa **o da FINEST Spa,** mediante utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2, **lettere** *c)*, **e *g),*** sono considerate prioritariamente ammissibili, in via prioritaria, per le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa dell'**Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).**

ART. 7.

(Fondo rotativo).

1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalità della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni, è istituita, nell'ambito del fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto interessi. A detta sezione è assegnato l'importo di lire 14 miliardi **per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002,** a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.

2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati, d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le modalità stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

ART. 8.

(Monitoraggio ambientale).

1. È istituito un fondo di lire 4 miliardi per le attività di monitoraggio dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro dell'ambiente dispone le attività di monitoraggio avvalendosi del sistema ANPA-ARPA e di altri

ART. 8.

(Norma di copertura).

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma 3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000 e fino al raggiungimento delle finalità previste dalla presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge.

istituti pubblici di ricerca. Il piano di monitoraggio è curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e multilaterale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 4 miliardi a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

ART. **9.**

(Norma di copertura).

Identico.